D.A. n. 195 /S.3/2024

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26;

VISTO l'art. 174 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 151 dello stesso d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte dei Comuni e delle Province;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 25 luglio 2023 che ha integrato il principio contabile 4/1 con i paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 introducendo il c.d. "bilancio tecnico", precisando che l'eventuale differimento per decreto ministeriale «*è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali*».

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30.12.2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024, in forza delle seguenti motivazioni: per l'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid; per l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto;

VISTA la circolare di questo Assessorato n. 2 del 27.3.2024, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

CONSIDERATO che con la suddetta circolare, nell'invitare le Amministrazioni degli enti al rispetto del termine di scadenza, al fine di evitare l'azione sostitutiva mediante la nomina di

un commissario ad acta, si è anche evidenziato che lo stesso termine include tutti i periodi assegnati dai rispettivi regolamenti di contabilità degli Enti, ivi compresi i tempi entro i quali i consiglieri possono presentare emendamenti allo schema di bilancio;

CONSIDERATO che i termini fissati per le deliberazioni dei bilanci di previsione degli esercizi 2024/2026 sono già scaduti e che, allo stato, i Comuni elencati nell'allegato "A" ricadenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di **CALTANISSETTA**, risultano inadempienti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di esperire i conseguenti interventi sostitutivi, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., con la nomina di Commissari ad acta, che curino gli adempimenti omessi dagli enti;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di incaricare i funzionari di seguito individuati quali commissari ad acta per svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026 presso i rispettivi Comuni, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, agli organi inadempienti degli stessi Comuni per l'approvazione dei bilanci medesimi,

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, i componenti del Servizio Ispettivo di questo Dipartimento di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono nominati commissari ad acta per i compiti in premessa specificati presso i Comuni ricadenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di **CALTANISSETTA**, riportati nello stesso prospetto a fianco di ciascun nominativo.

Art. 2

I soggetti incaricati procederanno preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente, risultando in tal modo legittimati a procedere alla specifica attività d'impulso e/o sostitutiva necessaria per portare a compimento l'incarico.

I predetti commissari, qualora non siano stati predisposti dagli uffici finanziari i relativi schemi di bilanci 2024/2026 e gli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, porranno in essere specifica attività d'impulso nei confronti degli stessi.

Ove lo schema di bilancio in argomento sia stato esitato dagli uffici finanziari ma non approvato dalla Giunta, i commissari si sostituiranno per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Art. 3

Qualora lo schema di bilancio 2024/2026 dovesse risultare privo del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, i Commissari avvieranno specifica attività sollecitatoria finalizzata all'acquisizione del parere nel rispetto dei termini regolamentari.

Non appena acquisito il citato parere, e non prima, il Commissario ad acta provvederà, tenuto conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare il termine di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.. Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso di convocazione dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale

ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4

Nel caso in cui dovesse risultare già convocato il Consiglio con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà formulare apposito invito per l'adozione dell'atto finanziario nel termine di cui all'art. 109 bis, formulando nel contempo la medesima avvertenza circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato. Tale atto di invito costituisce elemento endoprocedimentale indefettibile, che il commissario non ha facoltà di omettere.

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare le proposte di deliberazione dei bilanci in questione, il commissario ad acta, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'ente. Contestualmente, il commissario assegnerà ai consiglieri il termine di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. e avvertirà gli stessi delle conseguenze derivanti dalla mancata approvazione dell'atto nel termine indicato, comportanti l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del citato articolo.

Art. 6

Ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa al bilancio di previsione es. fin. 2024/2026, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 7

I poteri dei commissari ad acta sono estesi, a norma dell'art.58 della l.r. 1.9.1993, n. 26, ove ricorrano i presupposti di legge, alle ipotesi di cui all'art. 193 d.lgs. n. 267/2000, ove il termine per la delibera consiliare relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio sia già decorso, nonché degli artt. 244 e segg. del medesimo T.U.EE.LL., specificamente riferiti agli adempimenti relativi alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, ove ne ricorrano le condizioni, e alla conseguente approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

Art. 8

E' fatto obbligo agli Enti di mettere a disposizione dei Commissari ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 9

Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.
L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel temine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, lì 14/06/2024

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina

ANDREA BARBARO
MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE
REGIONE
SICILIANA
13.06.2024 12:08:59
GMT+01:00

Allegato "A" al D.A
n. 195 del 14/06/2024

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Autonomie Locali – Servizio 3 "Ufficio ispettivo"

Elenco dei Commissari ad acta nominati per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026

COMUNE	L.C.	COMMISSARIO AD ACTA BILANCIO 2024/2026
Acquaviva Platani	CL	LEONELLI DANIELA
Caltanissetta	CL	LEONELLI DANIELA
Campofranco	CL	LEONELLI DANIELA
Delia	CL	LEONELLI DANIELA
Marianopoli	CL	LEONELLI DANIELA
Mazzarino	CL	LEONELLI DANIELA
Montedoro	CL	LEONELLI DANIELA
Mussomeli	CL	LEONELLI DANIELA
Riesi	CL	LEONELLI DANIELA
Serradifalco	CL	LEONELLI DANIELA
Sommatino	CL	LEONELLI DANIELA
Sutera	CL	LEONELLI DANIELA

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina

ANDREA BARBARO
MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE
REGIONE SICILIANA
13.06.2024 12:08:59
GMT+01:00